

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

L'istanza di esonero dall'imposta sui redditi di pensione ai sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni è disciplinata agli articoli 260 e 266 della Legge sulla Procedura Tributaria (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06) in relazione agli articoli 127 e 134 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06). La presente istanza va presentata anche ai fini di esonero dall'imposta sulle annualità.

Il soggetto che percepisce i redditi di pensione o le annualità deve far pervenire l'istanza debitamente compilata all'erogatore dei redditi antecedentemente all'erogazione degli stessi. L'erogatore presenta l'istanza compilata all'Amministrazione delle Imposte della Repubblica di Slovenia. L'Autorità tributaria si pronuncia sull'istanza entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il sostituto d'imposta può procedere all'erogazione del reddito senza effettuare - calcolare e detrarre la ritenuta a titolo d'imposta, solo dopo che avrà ricevuto da parte dell'Autorità tributaria formale comunica attestante l'accoglimento dell'istanza.

È necessario presentare un'istanza distinta per ogni singola corresponsione dei redditi. Se il sostituto d'imposta procede all'erogazione del reddito con scadenze regolari, l'Autorità tributaria potrà concedere benefici per un periodo di tempo più lungo.

Il modello va compilato in modo leggibile, in stampatello a lettere maiuscole.

1. Il soggetto che percepisce il reddito indica lo Stato con il quale la Repubblica di Slovenia ha stipulato la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonché il paragrafo e l'articolo della Convenzione ai sensi dei quali presenta l'istanza.

2. Dati relativi al soggetto che percepisce il reddito

Riportare il nome ed il cognome del soggetto che percepisce i redditi. Occorre, inoltre, indicare il suo indirizzo di residenza (località, via, numero civico, posta), lo Stato di cittadinanza, lo Stato di cui viene considerato residente ai fini fiscali (l'Autorità competente del medesimo Stato rilascia la certificazione di cui al punto 7 del modello) ed il codice fiscale o altro numero identificativo di natura analoga. Tale dato, tuttavia, è facoltativo.

3. Dati relativi al soggetto erogatore (sostituto d'imposta)

Riportare la ragione sociale, la forma giuridico-organizzativa, la sede, lo Stato ed il codice fiscale o altro numero identificativo di natura analoga del soggetto erogatore. Tale dato, tuttavia, è facoltativo. Quando l'erogatore del reddito è una stabile organizzazione di un soggetto non residente nella Repubblica di Slovenia, è necessario contrassegnare con una X la casella corrispondente alla risposta SÌ ed indicare la denominazione della stabile organizzazione, la sua sede ovvero la località (indirizzo) in cui si trova e il codice fiscale. In caso contrario - quando ad erogare il reddito non sia una stabile organizzazione - è sufficiente barrare la casella relativa alla risposta NO.

4. Dati relativi ai redditi percepiti per i quali si applica la Convenzione di cui al punto 1

In caso si tratti di pensione indicarne il tipo, la frequenza e la data dei versamenti (mensili ecc.), la modalità del versamento (sul conto bancario, in contanti) e l'ammontare di ogni singolo versamento, espresso in euro con due cifre decimali - arrotondato al centesimo di euro. Se, invece, si tratta di annualità indicare gli estremi del contratto in base al quale sono corrisposte (tipo di contratto, data (mm.gg. AAAA), scadenza e importo).

5. Altro

Riportare altri dati utili.

7. La compilazione del quadro n. 7 è riservata all'Autorità competente dello Stato di cui il soggetto che percepisce i dividendi viene considerato residente ai fini fiscali.